

Repertorio n. 11.253

Raccolta n. 7.291

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di giugno
15 giugno 2022

In Milano, nel mio studio in via Cosimo del Fante n. 3.

Alle ore diciassette e minuti quindici.

Avanti a me dottoressa Prisca Ventura, Notaio in Milano, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, certa dell'identità personale del Comparsante, è presente:

ZANOLETTI FERDINANDO ALBERTO MARIA CARLO nato a Milano il 22 maggio 1967, domiciliato per la carica a Pianello del Lario, via Regina n. 1268, codice fiscale ZNL FDN 67E22 F205W, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA"

con sede in Pianello del Lario, via Regina n. 1268, codice fiscale 95126510130, REA n. CO-400160, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia al n. 2958 in forza di decreto n. 278 del 27 marzo 2019;

il quale mi chiede di far constare col presente atto lo svolgimento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione qui convocato a mezzo raccomandata a mano con firma di ricezione in data 7 giugno 2022, onde deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Adeguamento dello statuto al D.Lgs. 117/2017 Codice del terzo Settore e conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

per questo giorno, alle ore diciassette, in questo luogo.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio faccio constare che la riunione si svolge come segue:

Assume la presidenza, nella predetta qualità, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor **ZANOLETTI FERDINANDO ALBERTO MARIA CARLO**.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e la validità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione a intervenire dei presenti e fa constare che sono presenti:

* egli medesimo Presidente; nonché:

VILLA ALBERTO MARIA, Vice-Presidente;

ZANOLETTI ALBERTA MARIA ANTONIA ANGIOLA BIANCA, Consigliere;

STOPPANI MARCO, Consigliere;

MALCOVATI FABIO, Consigliere.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e mi dà incarico di redigere il presente verbale.

Iniziando la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, egli illustra le ragioni di opportunità che inducono ad adeguare lo Statuto al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano,

**Registrato presso la
Direzione Provinciale II
di Milano – TP3
il 16/06/2022
al n° 64003
serie 1T
Esatti euro Esente**

delibera

- di adottare, in adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un nuovo testo di statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale previa lettura da me notaio datane al Comparente, in presenza del Consiglio;

- di chiedere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), per assumere la qualifica di "ETS", delegando al Presidente il potere di introdurre nel testo di statuto e nel presente atto qualsiasi integrazione e/o modifica richiesta ai fini dell'iscrizione medesima.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017, il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro.

Richiesta, ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza del Consiglio, al Comparente, che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per tre intere facciate e fin qui della quarta.

F.TO FERDINANDO ALBERTO MARIA CARLO ZANOLETTI

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

Allegato "A" al n. 11.253 di repertorio n. 7.291 di raccolta
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELLA FONDAZIONE

art.1) E' costituita la "FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA ETS"
(di seguito, in breve: "Fondazione").

L'acronimo ETS dovrà essere utilizzato nella denominazione,
negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

art.2) La Fondazione ha sede in Pianello del Lario, via
Regina n. 1268. Con deliberazione del Consiglio direttivo
potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre
località dello Stato od all'estero. Nei trenta giorni
successivi, il verbale relativo al trasferimento della sede
legale e/o della/e sede/i secondaria/e dovrà essere
depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.

art.3) La Fondazione è apartitica ed esercita attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o
principale, in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, delle attività di
cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (di
seguito: "Codice del Terzo Settore"), aventi ad oggetto:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al predetto articolo.

In particolare la Fondazione persegue le proprie finalità
statutarie svolgendo le seguenti specifiche attività:

- apertura e gestione di una o più sedi museali, volte alla
valorizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico dei
beni, dei documenti e del patrimonio culturale nautico in
generale, fra cui quello già custodito dall'Associazione
Raccolta della Barca Lariana;

- gestire i beni, i documenti e il patrimonio culturale
escludendo qualsiasi fine di speculazione o di lucro e con
l'esclusivo scopo di conservare e migliorare il patrimonio
in capo alla fondazione e il patrimonio culturale nautico in
generale;

- promuovere la raccolta fondi per le finalità indicate;

- promuovere e gestire eventi, attività culturali e attività
nautico-sportive finalizzate allo scopo statutario.

La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione
con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata,

nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 107 del 10 maggio 2021.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

PATRIMONIO

art.4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita della Fondazione sono costituiti:

- a) dai redditi dei beni patrimoniali;
- b) dalle erogazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di cittadini, enti ed associazioni;
- c) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. "fund raising".

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo predetto è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

art.5) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente e il Vice-Presidente;
- c) il Segretario generale;
- d) l'Organo di controllo;
- e) laddove richiesto dalla Legge, il Revisore od il Collegio dei revisori;
- f) eventualmente, il Comitato Scientifico.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.6) La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 (cinque) membri, nominati dai Fondatori o - in mancanza di questi - dai loro discendenti più prossimi in linea retta; essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile, per cui non possono essere nominati (e se nominati decadono dall'ufficio) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Sono cause di esclusione dal Consiglio direttivo:

l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

la decadenza dai requisiti di cui al presente articolo.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo.

art. 7) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli, con lo stesso criterio sopra indicato. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

art. 8) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

art. 9) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art. 10) È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio.

art. 11) Il Consiglio direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art. 12) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi della Fondazione; stabilire direttive e deliberare sulle attività di gestione della Fondazione; stabilire direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

b) redigere ed approvare i bilanci preventivi entro il mese di gennaio e consuntivi entro il mese di aprile, nonché il bilancio sociale;

c) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;

d) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti attinenti al suo scopo istituzionale e per coprire le spese operative; acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi,

delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Fondazione;

e) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;

f) decidere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

g) costituire e/o aderire a R.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

h) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

i) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività della Fondazione e le sue finalità;

l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata ad altri organi;

m) eleggere il Presidente e il Vice-presidente, nonché il Segretario Generale, sempre a scrutinio segreto e nella prima seduta di insediamento;

n) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio stesso;

o) nominare l'organo di controllo;

p) deliberare le modifiche dello statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e

2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

L'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

CARICHE SOCIALI

art. 13) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

art. 14) Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori della Fondazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

SEGRETARIO GENERALE

art. 15) Il Segretario generale dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali.

ORGANO DI CONTROLLO

art. 16) La nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale (in ragione di tre membri) è obbligatoria.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

art. 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 30), comma 6 del Codice del Terzo Settore, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano alle riunioni di approvazione del bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

art. 18) Il Fondatore e successivamente il Consiglio direttivo possono nominare un Comitato Scientifico composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri.

Il Comitato scientifico è l'organo interno che formula proposte e pareri al Consiglio direttivo in ordine ai programmi ed alle attività e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività. In particolare spetta al Comitato Scientifico la scelta dei relatori.

Il Comitato scientifico nomina nel suo seno il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

art. 19) Oltre le scritture previste negli articoli 13 (scritture contabili), 14 e 17, comma 1 (registro dei volontari non occasionali) del Codice del Terzo Settore, la

Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I predetti libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

art.20) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Bilancio e programma verranno depositati presso la sede della Fondazione.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio predetto deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile; tali enti devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (un) milione di Euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 Codice del Terzo Settore cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti.

art. 21) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all'articolo 8, terzo comma del Codice del Terzo Settore.

TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO

art. 22) La Fondazione può operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni con altre fondazioni o con associazioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 codice civile.

Il Consiglio direttivo deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-novies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

art. 23) La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione del Consiglio direttivo, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo stesso potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata al Consiglio direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

Se l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro Unico Nazionale presso il quale l'ente sarà iscritto, affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede a che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

La cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'Ente del Terzo Settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti, che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile, deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione, che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

RINVIO

art. 24) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

MODIFICHE

art. 25) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico ed essere pubblicate nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

F.TO FERDINANDO ZANOLETTI

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di Legge.